

Ebbero dopo questi maggior numero di voti:  
Galeotti 82, Mellana 79, Chiapusso 77, De Luca 73.

La Commissione generale del bilancio rimane quindi composta come segue:

Busacca, Lanza Giovanni, Audinot, Pepoli Gioachino, Depretis, Oytana, Di Torre Arsa, Amari, Cini, Cantelli, Monticelli, Ricci Vincenzo, Broglio, Brunet, Pescetto, Vegezzi Zaverio, Conforti, De Vincenzi, Briganti-Bellini, De Blasiis, Barracco, Cavallini, Colombani, Ricasoli Bettino, Plutino, Posenti.

Se vi ha qualcuno che abbia relazioni in pronto, lo prego a venire alla ringhiera.

**RELAZIONE SOPRA IL DISEGNO DI LEGGE PER LE PENSIONI ALLE VEDOVE DEI MILITARI.**

**DI PETTINENGO, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per le pensioni alle vedove dei militari.

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita.

**DISCUSSIONE PER LA PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO CORLEO CONCERNENTE LE ENFITEUSI REDIMIBILI DEI BENI ECCLESIASTICI E DEMANIALI IN SICILIA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno è, in primo luogo, lo svolgimento della proposta del deputato Corleo, concernente le enfiteusi redimibili dei beni-fondi ecclesiastici e demaniali di Sicilia, che mi faccio a rileggere:

« Art. 1. Fra il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge tutti i beni fondi rurali o urbani, che si posseggono a titolo di proprietà dalle chiese o dal demanio pubblico in Sicilia, dovranno da essi concedersi ad enfiteusi perpetua redimibile in lotti distinti e previo incanto.

« Art. 2. Per beni-fondi delle chiese dovranno intendersi in generale quelli di qualunque chiesa cattedrale, parrocchiale, o altra; di qualunque vescovado, abbazia, priorato, o altra dignità e beneficio, con giurisdizione, con cura d'anime, o senza; di qualunque convento, monastero, collegio di Maria, o altra casa religiosa di qualsivoglia denominazione; di qualunque capitolo, collegiata, prebenda, coro ecclesiastico, o distribuzione corale; di qualunque cappellania, semplice istituzione di messe, spese di culto, o altra qualsiasi amministrazione ecclesiastica.

« Art. 3. Sotto il nome di beni-fondi del pubblico demanio dovranno intendersi tutti quelli che, per qualunque titolo, appartengono allo Stato, anche se provengano da commende o da aboliti conventini, restandone soltanto esclusi tutti i beni appartenenti alla casa reale.

« Art. 4. Solamente nonsaranno concesse ad enfiteusi quelle case e giardini annessi alle medesime, che soglion servire per proprio istituto all'abitazione delle suddette persone ecclesiastiche, al disimpegno delle loro funzioni, o a luoghi di contabilità e di amministrazione sì delle chiese, che dei varii demaniali.

« Art. 5. Tutte le operazioni dell'enfiteusi, e principalmente la fissazione preventiva del canone, la formazione dei lotti, ed il loro incanto, saran fatte per mezzo del rispettivo comune ove sono siti i beni, se avran luogo bonariamente, e

per mezzo del tribunale, sulla istanza del comune, se vi sarà controversia; il tutto giusta le norme che verranno stabilite da apposito regolamento che sarà annesso alla presente legge.

« Art. 6. Quei comuni che non hanno nel loro bilancio almeno due terzi della loro rendita in beni-fondi, in canoni enfiteutici, o in rendite fondiari, son autorizzati ad aggiungere in tali enfiteusi l'obbligo di una rendita fondiaria redimibile in loro favore sopra ogni lotto, purchè però la detta rendita non ecceda la decima parte del canone che si fisserà sopra ciascun lotto in favor delle chiese o del demanio.

« In proporzione che avrà luogo nell'incanto d'ogni lotto l'accrescimento di detto canone, si dovrà parimenti accrescere la rendita fondiaria al comune, seguendo sempre la proporzionale ragionata che egli si ha stabilito dentro il limite prescritto.

« Art. 7. Ogni altra legge in opposizione alla presente ed all'annesso regolamento è abolita. »

Il deputato Corleo ha facoltà di parlare per isvolgere le ragioni della sua proposta.

**CORLEO.** Signori, a' miei concittadini vorrei mandare non solo conforto di parole, ma di leggi positive, che valessero a lasciare colà profonde vestigia di bene ed a migliorarne le pur troppo immiserite condizioni economiche, senza offendere verun principio di giustizia.

Bisogna che io lo dica, la speranza che la Sicilia si abbia prontamente le sue strade ferrate, il miglioramento de' suoi porti, per quanta pure si voglia alacrità nel Governo, è una speranza alquanto ancora lontana.

Diamo almeno immediatamente quello che si potrebbe ai molti coltivatori, i quali desiderano ardentemente un tratto di terra per potervi spargere i loro sudori, per poterlo migliorare.

Diamo almeno un mezzo onde possano arrivare a ciò, replico, senza offendere menomamente il diritto e la proprietà.

E ben mi confortano nel proporre questa legge quei due principii che ho veduto accolti con plauso in questa Camera nell'ultima tornata. Da una parte il ministro dell'istruzione pubblica invocava quel noto motto d' Enrico IV, e ben lo convertiva in quanto riflette l'istruzione del popolo, ond'io vidi che tutti femmo plauso a quella massima: il Parlamento dovere a preferenza proteggere gl'interessi intellettuali del basso popolo.

Ma ritengo che, se non sono protetti eziandio gl'interessi economici, come lo esprimeva Enrico IV, gl'interessi puramente intellettuali non progrediranno quanto si desidera.

Dall'altra parte ho veduto pure con plauso ricevuta l'altra gran massima: libera Chiesa in libero Stato. Ed appunto su queste due massime riunite insieme: protezione al popolo, tanto nelle sue condizioni economiche, quanto nelle intellettuali, e libera Chiesa in libero Stato; appunto, dico, su queste due massime è fondato il progetto di legge che avrò l'onore di esporvi.

Ben so che il contratto d'enfiteusi è guardato in queste provincie di mal occhio; è un contratto che sa ancora del feudalismo; un contratto in molti luoghi abolito, e che sarebbe d'uopo abolire in tutti gli altri.

Nè io voglio distruggere in voi questa convinzione; voglio solo farvi riflettere che il mio disegno di legge non tocca menomamente questa convinzione vostra; voglio farvi riflettere che le provincie meridionali non si trovano in parità di condizioni colle provincie dell'alta Italia, e neanche con quelle dell'Italia centrale, e che sono pur necessari tra noi taluni mezzi di transizione, i quali possono benissimo servire agli interessi nostri, senza nuocere alla generalità de' principii.